

Il reato di danneggiamento di acque pubbliche (art. 635 cpv. n.3, in relazione all'art. 625 n. 7, c.p.).

La possibilità di ravvisare in subiecta materia il reato di danneggiamento risulta pacificamente riconosciuta sin sotto la vigenza della legge Merli e, certamente, può essere confermata anche sotto la vigenza dell'attuale tua.

Innanzitutto, risulta chiaro che la norma codicistica possa essere integrata autonomamente in quanto possiede **una diversa oggettività giuridica** (inviolabilità del patrimonio).

In questo senso basti citare la giurisprudenza consolidata sotto la vigenza della «vecchia» l. n. 319/76, che non risulta sostanzialmente mutata e che ritiene ammissibile il concorso di reati (Cass. pen., sez. II, 30 giugno 1988, n. 7555; Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre 1985, n. 8465; Cass. pen., sez. II, 27 novembre 1982, n. 11484; nonché la successiva Cass. pen., sez. III, 12 marzo 1993).

In secondo luogo, è stato osservato come a nulla rilevi che il titolare di uno scarico risulti in regola sotto il profilo dell'obbligo di munirsi della preventiva autorizzazione, in quanto l'atto amministrativo non potrebbe giammai esonerare il suo destinatario dall'osservanza di precetti più generali imposti da una norma penale. Infatti, rilevato che i reati previsti dal T.U. ambientale sono per lo più contravvenzioni di tipo formale con evento di pericolo (mancanza di autorizzazione allo scarico e/o superamento dei limiti tabellari), esse non richiedono anche l'effettivo deterioramento prodotto sulle acque (si rammenta che il delitto in esame **è un reato con evento di danno costituito dal deterioramento del bene immobile altrui pubblico o privato**), che può essere arrecato mediante una condotta a forma libera e, quindi, integrabile anche mediante lo **sversamento di reflui inquinanti derivanti da insediamenti civili e/o produttivi**.

Analogamente pacifica risulta la **natura pubblica del bene giuridico** compromesso dai fenomeni d'inquinamento degli usuali corpi idrici ricettori, posto che i fiumi e i torrenti, il lido del mare e la spiaggia e tutti gli altri beni indicati nell'art. 822 cod. civ. sono precipuamente **destinati a pubblica utilità**. Il legislatore, infatti, nello stabilire l'aggravante per il danneggiamento, e la conseguente procedibilità di ufficio, ha avuto di mira non la natura mobiliare o meno del bene, bensì **la sua destinazione** (v. sul punto per tutte Cass. pen., sez. II, 8 maggio 1980, n. 5802).

I reati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e similari (art. 355, 356 e 640 cpv c.p.).

La prassi applicativa ha, più di recente, ravvisato la possibilità di ipotizzare la sussistenza dei delitti succitati nel caso, piuttosto frequente, in cui **la gestione di un impianto di depurazione di reflui fognari sia affidato ad un privato, mediante procedure di appalto ed assimilate**.

La configurabilità di tali fattispecie deriva dalla considerazione, ormai consolidata nella giurisprudenza, secondo cui, nell'ipotesi di contratto stipulato fra un privato (qui: il gestore dell'impianto di depurazione) e l'Ente pubblico, per «fornitura» devono intendersi non solo le cose ma anche **le opere ed i**

servizi, quindi anche quel facere costituito dalla **prestazione di materiali e attività tecniche, nonché lavorative di una impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al suddetto servizio**, soprattutto nel caso in cui la citata attività assuma evidenti connotazioni di concreto ed effettivo interesse della collettività (Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 1988, n. 5185, in tema di contratto per lo smaltimento della nettezza urbana).

Una volta risolta positivamente la questione del se sia possibile qualificare l'appalto gestionale del «servizio di depurazione» come una pubblica fornitura, a seconda dei diversi gradi subiettivi della condotta della agente, si è aperta la strada per configurare, nel caso in esame, numerose fattispecie quale quella di **inadempimento colposo** di cui al **comma 3 dell'art. 355**, ovvero quella omologa - **dolosa** - di cui al **comma 1** della disposizione citata.

Non paiono neanche sussistenti ostacoli a ritenere eventualmente ravvisabile il reato di **frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**, purché sia accertato **l'ulteriore requisito subiettivo** (posto dalla giurisprudenza di legittimità quale **elemento distintivo** rispetto alla fattispecie precedente) della **consapevolezza di fornire un aliud pro alio**. Si pensi al caso del gestore di un impianto di depurazione che fornisca relazioni periodiche circa il regolare andamento dell'impianto di depurazione nonostante la effettuazione di analisi interne comprovanti la inefficacia del ciclo di depurazione (cfr. per tutte sentenza 8593/2010, relativa ad una ipotesi in cui un laboratorio di analisi convenzionato aveva richiesto all'ASL competente la liquidazione di fatture per esami effettuati mediante l'utilizzo di reagenti scaduti).

Da ultimo, la prassi applicativa non ha potuto negare la ravvisabilità, in casi consimili, anche degli estremi del reato di **truffa aggravata di cui al capoverso dell'art. 640 n. 1 c.p.** nel caso in cui, ad esempio, il gestore di un impianto di pubblica depurazione, **alterasse intenzionalmente i risultati analitici sulla qualità delle acque in uscita dall'impianto**, al fine di ottenere la permanenza del contratto e/o la elargizione delle tariffe di depurazione.

È appena il caso di aggiungere la **assoluta importanza** di una tale possibilità di contestazione, che consente anche di attivare le pesanti **iniziative sanzionatorie e cautelari**, previste dalla legge sulla **responsabilità penale delle persone giuridiche (l.n. 231/2001)**, la cui estensione d e iur e condendo agli illeciti ambientali risulta invocata a gran voce da una parte della dottrina.

Al riguardo giova in particolare rammentare, a titolo di esempio, alle straordinarie possibilità di procedere con un sequestro preventivo ed una confisca “per equivalente” di somme di danaro ben i ed altre utilità che risultino economicamente corrispondenti al profitto del reato (artt.19 e 53 l.231/2001) che potrebbe, ad esempio essere considerato coincidente con la tariffa percepita dal gestore dell'impianto per una attività di depurazione concretamente non garantita.

In proposito, in ogni caso non può essere non menzionato l'interessante dibattito interpretativo sulla natura di tale fattispecie delittuosa, di recente qualificata dalle SU della Cassazione (sent.26654/2008) come una ipotesi di cd “reato in contratto” con tutte le relative conseguenze in termini di oneri accertativi circa la esatta quantificazione del profitto del reato: “ È di agevole intuizione, infatti, la diversità strutturale tra l' impresa criminale - la cui attività economica si polarizza esclusivamente sul crimine (si pensi ad una società che opera nel solo traffico di droga) - e quella che opera lecitamente e soltanto in via episodica deborda nella commissione di un delitto. Deve, inoltre,

considerarsi che un comportamento sanzionato penalmente, dal quale derivi l'instaurazione di un rapporto contrattuale, può avere riflessi diversi sul medesimo. Più nel dettaglio, nel caso in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione, è evidente che si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (cd. " reato contratto ") e quest' ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca.

Se invece il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (cd. " reato in contratto "), è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché assolutamente lecito e valido inter partes è il contratto (eventualmente solo annullabile ex artt . 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall' agente ben può essere non ricollegabile di retta alla condotta sanzionata penalmente.

È il caso proprio del reato di truffa di cui si discute, che non integra un " reato contratto ", considerato che il legislatore penale non stigmatizza la stipulazione contrattuale, ma esclusivamente il comportamento tenuto, nel corso delle trattative o della fase esecutiva, da una parte in danno dell' altra. Trattasi, quindi, di un " reato in contratto " e, in questa ipotesi, il soggetto danneggiato, in base alla disciplina generale del codice civile, può mantenere in vita il contratto, ove questo, per scelta di carattere soggettivo o personale, sia a lui in qualche modo favorevole e ne tragga comunque un utile, che va ad incidere inevitabilmente sull' entità del profitto illecito tratto dall' autore del reato e quindi dall' ente di riferimento.

Sussistono, perciò, ipotesi in cui l' applicazione del principio relativo all' individuazione del profitto del reato, così come illustrato al punto che precede, può subire, per così dire, una deroga o un ridimensionamento, nel senso che deve essere rapportata e adeguata alla concreta situazione che viene in considerazione. Ciò è evidente, in particolare, come si è detto, nell' attività d' impresa impegnata nella dinamica di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, in cui può essere difficile individuare e distinguere gli investimenti leciti da quelli illeciti.

V' è, quindi, l' esigenza di differenziare, sulla base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell' ambito di un affare che trova la sua genesi nell' illecito (profitto non confiscabile)."